

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

57.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:			
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3	FERRI FRANCO	8, 14
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		FINCATO GRIGOLETTO LAURA 5, 11, 13, 14, 16, 20	29
Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato, modificata dalla VIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2618-B)	3	GHINAMI ALESSANDRO	10
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> 3, 10, 12, 13, 16 17, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29		MENSORIO CARMINE	10
ALOI FORTUNATO	12, 15, 29	POLI BORTONE ADRIANA	11, 15, 16, 29
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	12, 13, 16 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29	RALLO GIROLAMO	7, 13, 14
BROCCA BENIAMINO	6, 15	RUSSO FERDINANDO	4, 21, 29
CARELLI RODOLFO	16	TRAMARIN ACHILLE	29
COLUMBA MARIO	9	VITI VINCENZO	10, 13
D'AQUINO SAVERIO, <i>Relatore</i>	3, 12, 14 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28	Votazione segreta:	
		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	29
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		SEGNI: Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 112, concernente la estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 (1656)	30
		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	30, 31
		AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	31
		VITI VINCENZO, <i>Relatore</i>	30, 31
		Votazione segreta:	
		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	31

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,20.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Mazzotta e Fiandrotti sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Russo Ferdinando e Fiorino.

Discussione della proposta di legge senatori Saporito ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato, modificata dalla VIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2618-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito, Fimognari, Della Porta, Miroglio, D'Agostini, Ruffino, Santonastaso, Scardaccione: « Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica », già approvata dalla VII Com-

missione permanente del Senato nella seduta del 14 febbraio 1985, modificata dalla VIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 2 agosto 1985 e nuovamente modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1985.

Prima di dare la parola al relatore desidero esprimere il disappunto mio e della Commissione per il ritardo con cui, in attesa del Governo, si sono avviati i lavori della seduta odierna. Auspico che simili inconvenienti non debbano ripetersi in futuro. Il relatore, onorevole D'Aquino, ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche introdotte dalla VII Commissione del Senato.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Debbo purtroppo far rilevare ai colleghi che la VII Commissione del Senato ha in gran parte corretto le modifiche che la nostra Commissione aveva apportato al testo precedentemente licenziato dal Senato.

Talune di queste correzioni attengono ad una pura e semplice interpretazione lessicale; altre invece sono di notevole rilievo. Tuttavia, essendo *in itinere* al Senato la conversione in legge del decreto presentato dal Governo sul riordino della docenza universitaria, sono dell'avviso che si possa oggi procedere all'approvazione del testo che ci viene trasmesso dall'altro ramo del Parlamento con la riserva di inserire le questioni che ne rimangono fuori in occasione dell'esame del provvedimento di conversione del citato decreto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dalla VII Commissione del Senato.

FERDINANDO RUSSO. Sul piano dei principi non possiamo che confermare la volontà espressa in occasione della prima lettura del provvedimento che ci torna oggi modificato dal Senato, dal momento che lo spirito con il quale la nostra Commissione aveva approvato quel testo tendeva ad eliminare le sperequazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, recependo — nello stesso tempo — alcune legittime sollecitazioni provenienti dal mondo universitario.

Le modifiche che la Camera aveva introdotto rispetto al testo del Senato non stravolgevano l'impostazione che quel ramo del Parlamento aveva voluto dare al provvedimento; le nostre modifiche si riferivano solo a quegli emendamenti sui quali avevamo acquisito il parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali e bilancio; il nostro intento era pertanto quello di rispettare il profilo costituzionale ed il vincolo finanziario.

A mio avviso, il testo che ci viene trasmesso oggi contiene alcune incongruenze che andrebbero corrette; inoltre, mi sembra doveroso evidenziare lo scarso tempo dedicato dalla VII Commissione del Senato all'esame del provvedimento e quindi al rigetto delle nostre tesi. Si tratta di un atteggiamento scarsamente rispettoso del lavoro svolto dalla nostra Commissione. Non si può, pertanto, che esprimere un profondo rammarico sul modo con il quale ci viene riproposto un particolare testo.

Il relatore ha proposto di rinviare la correzione di alcune incongruenze al momento in cui la nostra Commissione esaminerà il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 594 (ancora all'esame del Senato). Non so se questa sia l'unica via procedurale che la nostra Commissione può percorrere; per il momento mi interessa sottolineare alcune questioni che ritengo di particolare gravità.

Il pensionamento degli associati pone ancora problemi di rilievo, dal momento che il testo ripristinato dal Senato creerà disparità nella categoria, prevedendo l'estensione del collocamento a riposo ai 70 anni di età per i professori associati già stabilizzati; si tratta di professori che in

larga parte hanno iniziato il corso di insegnamento per il corrente anno accademico. Vi sarà quindi un ampio contenzioso (al riguardo i TAR avevano concesso le aspettative). Se accettassimo il testo che ci viene proposto dal Senato interromperemmo l'attività didattica di un rilevante numero di corsi di insegnamento (dai cinquecento ai mille).

Si tratta di una norma che differenzia il trattamento di una intera categoria, quella degli associati; ricordo che su tale punto si era espressa la Commissione affari costituzionali nel senso di mantenere un unico regime. Ripeto: mantenendo il testo del Senato correremmo il rischio di essere smentiti da decisioni giurisdizionali di cui dovremmo prendere atto successivamente, creando scontenti e squilibri nella categoria e interrompendo la continuità didattica dell'anno accademico in corso. Non va dimenticato il fatto che l'attuale normativa stabilisce diverse età di pensionamento per i professori universitari in contrasto con il principio dell'unitarietà della funzione docente sancita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 (al cui spirito dovevamo mantenerci fedeli).

Il testo approvato dalla nostra Commissione prevedeva il mantenimento in servizio dei professori associati già stabilizzati e dei professori equiparati ad essi; la VII Commissione del Senato ha soppresso il termine « equiparati » senza dare conto delle proprie ragioni creando, a mio avviso, una anomalia istituzionale, giuridica e morale, una disparità di trattamento tra docenti della stessa categoria e causando legittime reazioni di protesta non solo degli interessati, ma anche dei commentatori.

L'unità delle categorie di cui trattasi è contemplata nel primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che, ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità, accanto agli incaricati stabilizzati, menziona coloro che anteriormente al 1980 hanno prestato servizio per un triennio. Nell'articolo 111 del decreto-legge n. 817 del 1978, i triennialisti sono assimilati ai docenti non compresi tra coloro che de-

vono ottenere il giudizio di conferma. Va aggiunto che molti dei docenti di cui sopra, a tutt'oggi, sono in servizio, essendo intervenuta l'ordinanza di sospensione degli atti amministrativi conseguenti. Il ripristino del testo della proposta di legge n. 2681, già approvato dalla Camera, porrebbe sullo stesso piano gli stabilizzati.

Un altro problema che sorgerà in occasione dell'esame del decreto-legge n. 594 del 1985 sarà la protesta in atto causata dal mantenimento delle proposte emendative, formulate da varie parti politiche, tese ad evitare l'esclusione dal giudizio di conferma in ruolo — attualmente prevista — degli incaricati tecnici ed equiparati.

Per quanto riguarda gli assistenti, è necessario « riproporre » al Senato la possibilità di trasferimento per coloro che sono vincolati al parere della facoltà di appartenenza, ciò in analogia con quanto avviene per coloro che vengono distaccati presso altre amministrazioni pubbliche.

Qualora fosse approvata la proposta di legge oggi in discussione, si verificherebbe il fatto che i maestri di ieri sarebbero gli assistenti dei propri alunni oggi, con un disagio ben comprensibile.

A tale categoria di assistenti abbiamo negato tutto. Nel corso dell'esame di questo provvedimento la Camera ha negato loro la possibilità di accedere ad un nuovo e diverso giudizio di idoneità ed ha negato loro l'opzione per il tempo pieno: ciò è molto grave. In un paese in cui chi desidera impegnarsi a tempo pieno nell'università non lo può fare, è necessario almeno garantire il passaggio ad altre amministrazioni. Le proposte in tale senso sono state respinte, si sono frapposti anzi ulteriori vincoli negativi. Credo vada riproposta l'ipotesi di trasferimento degli assistenti su domanda, proposta che ha già ottenuto il parere favorevole del Governo. Si tratterebbe di due semplici modifiche, già accolte dalla nostra Commissione, che risolverebbero la questione.

Il relatore sostiene che su questi temi si potrà discutere in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del

decreto-legge già all'esame del Senato; ciò potrà avvenire se vi sarà il concorde impegno del Governo e dei rappresentanti dei gruppi; una semplice promessa sarebbe troppo poco per venire incontro alle esigenze di giustizia e, innanzitutto, di rispetto di una volontà ampiamente condivisa da gran parte dei membri di questa Commissione.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Le argomentazioni poste dall'onorevole Russo mi trovano perfettamente consenziente. Il mio intervento sarà più breve perché, più che una volontà di entrare nel merito delle questioni poste, sarà una dichiarazione politica. Su tali argomenti, infatti, abbiamo già discusso nel corso dell'esame, in prima lettura, del provvedimento che oggi ci troviamo nuovamente a dibattere. Si trattò allora di un dibattito serio cheché ne dicano i colleghi senatori; se siamo giunti a proporre al Senato quel testo, ciò è avvenuto perché evidentemente esso costituiva il frutto della nostra intelligenza e della possibile mediazione politica tra interessi diversi di cui ognuno di noi è giustamente portatore.

Abbiamo detto che su questo provvedimento non intendevamo « morire » e che si trattava di un testo che nasceva da una volontà di più gruppi politici; nell'esaminare quel testo abbiamo a lungo tentato di portare dei correttivi che si sono poi concretizzati negli articoli allora trasmessi al Senato.

È accaduto però, onorevole relatore, onorevoli colleghi, che il Senato lo ha modificato nel senso di reintrodurre interamente il « vecchio » testo proposto. Comprendo il suo discorso, onorevole relatore, non le faccio alcuna imputazione perché ella ha cercato di mediare in maniera molto corretta, ma nel frattempo — come ha giustamente rilevato il presidente — vi sono state delle perdite di tempo dovute prima alla crisi di Governo, poi alla presentazione al Senato di un decreto-legge che attualmente ci risulta essere stato già modificato dalla competente Commissione di quel ramo del Parlamento.

La proposta di legge oggi al nostro esame ha fatto la « spola » più volte; oggi il relatore ci propone di non modificare il testo pervenutoci dal Senato, ma di approvarlo così com'è; dovremmo auspicare, pertanto, che i senatori ci inviino rapidamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge sul quale — si dice — avverrà una discussione sulle questioni oggi sollevate, salvo poi che la proposta n. 2618-B non debba tornare nuovamente al Senato. In realtà il decreto-legge si configura come una proposta *a latere* rispetto alla materia oggetto del dibattito di questa mattina, ma credo che il Parlamento non riuscirà a trovare la via per legiferare in modo organico perché saranno varate norme parziali.

In conclusione, il gruppo socialista ritiene di dover ripresentare in questa sede tutte le parti del provvedimento soppresse dal Senato. Chiediamo che la Commissione approvi quel testo che rappresenta una giusta mediazione politica. Non ci sembra accettabile che si tenti di far passare per giuste solo le idee di una parte.

Ripeto: chiediamo la reintroduzione del testo da noi approvato. Essendo in vigore un decreto-legge sul riordino della docenza universitaria viene a mancare quello stato di necessità che ci aveva spinti a lavorare in un certo modo in occasione del licenziamento del nostro testo, quando ci siamo posti il problema di dover risolvere la situazione di chi si veniva a trovare alle soglie del licenziamento pur avendo iniziato l'anno accademico.

Inviare al Senato il testo da noi precedentemente approvato avrà il significato, indubbio, di un « braccio di ferro »: a quel punto, però, sarà l'altro ramo del Parlamento che dovrà darci spiegazioni sull'atteggiamento tenuto finora e su quello che intenderà tenere. Non bollerà in pochi minuti il faticoso lavoro compiuto nell'arco di diversi mesi dalla nostra Commissione (oggi ci è stato detto che le nostre volontà politiche erano legate solamente alla introduzione di emendamenti-fotografia).

Tutto questo non è accettabile, almeno per la nostra parte politica, anche se sarà la Commissione a dare la valutazione finale. Personalmente non ritengo giusto che si pretenda di far passare per buone solo le idee che nascono nella mente dei senatori.

In particolare, per quanto riguarda il problema degli « equiparati » chiediamo che venga mantenuta la mediazione che il ministro aveva raggiunto. Ricordo, inoltre, che non avevamo fatto grandi modifiche proprio per mantenerci il più vicini possibile al testo del Senato: ma è stato un sacrificio vano visto che poi il nostro atteggiamento è stato tenuto in scarsa considerazione. Ognuno di noi è portatore di interessi e nell'esercizio dell'attività politica deve raggiungere posizioni di compromesso: purtroppo il nostro comportamento è stato irriso ed il testo che ci viene oggi sottoposto è addirittura scandaloso.

La nostra parte politica ripresenterà, formalmente, tutti gli emendamenti necessari per ripristinare il testo già approvato dalla Camera. L'eventuale blocco del provvedimento — causato da un atteggiamento intransigente del Senato — non ci indurrà a rinunciare a questa posizione anche perché oggi non vi è più quello stato di necessità che è stato preso a pretesto nel passato per indurci a raggiungere determinati risultati.

BENIAMINO BROCCA. Non sono intervenuto nella fase precedente su questo provvedimento, ma desidero farlo ora per esprimere la posizione del gruppo della democrazia cristiana su un argomento che ritengo estremamente delicato.

Non possiamo tacere sul significato delle modifiche che la VII Commissione del Senato ha voluto apportare ad un testo che rappresentava, indubbiamente, una buona mediazione. Siamo convinti che l'altro ramo del Parlamento abbia agito nella pienezza dei propri diritti prendendo le decisioni che riteneva più opportune: è lungi da noi il tentativo di muovere critiche corporative verso i senatori, che riteniamo abbiano agito con saggezza, anche se dal loro punto di vista.

Dobbiamo però prendere atto della consistenza di buona parte di tali modifiche; non possiamo dimenticare che il testo licenziato dalla nostra Commissione rappresentava il frutto di un ampio consenso, sul quale convergevano anche le posizioni del Governo.

Non vogliamo replicare con atteggiamenti irritati ed offesi; siamo però profondamente dispiaciuti nel dover constatare che le scelte e le considerazioni da noi fatte non hanno trovato attenzione da parte dei colleghi senatori. Tuttavia, riteniamo che non sia consigliabile un « palleggiamento » del provvedimento tra Camera e Senato; né condividiamo la teoria di « muoia Sansone con tutti i filistei »; ci rendiamo conto che un'ulteriore modifica da parte nostra equivarrebbe ad un insabbiamento del provvedimento medesimo, risultato con il quale si vanificherebbero le scelte positive che ancora sono presenti nel testo in questione.

Dobbiamo infatti riconoscere che il Senato ha voluto confermare posizioni ritenute valide anche dal nostro ramo del Parlamento. Dal punto di vista politico mi sembra opportuno procedere in due tempi: si può approvare il provvedimento nel testo trasmessoci dal Senato, in modo da acquisire quei punti di un certo rilievo che non è vantaggioso per alcuno disperdere, per poi procedere in un secondo momento, cioè quando esamineremo il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 594, a raccogliere le preoccupazioni che sono state espresse poco fa dal collega Russo (che condividiamo nei principi).

Le due questioni di fondo che il gruppo della democrazia cristiana si impegna a recuperare nell'ambito del provvedimento di conversione del decreto-legge vanno, infatti, nella direzione della equità e pulizia legislativa; sulle stesse la nostra Commissione si era pronunciata positivamente. In questo senso aderiamo alla tesi illustrata dal collega Russo. Chiediamo pertanto la collaborazione di tutti i colleghi ad una rapida approvazione — possibilmente nella giornata odierna — del testo del Senato. Nello

stesso tempo chiediamo al Governo di esprimere il consenso sull'impostazione che intendiamo dare al nostro comportamento tendente ad evitare l'insabbiamento di una normativa che, almeno in parte, è considerata in modo positivo da tutti e a recepire nell'ambito del decreto le questioni ricordate dal collega Russo.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, a questo punto della discussione mi sembra siano emerse due tesi contrapposte: quella che per comodità chiamerò del relatore, che è stata ribadita anche dal rappresentante del gruppo democristiano, e quella della collega Fincato Grigoletto.

Comprendo il giusto risentimento di quest'ultima, ma condivido, d'altra parte, la necessità di concedere ampia autonomia all'altro ramo del Parlamento per modificare, come crede più opportuno, i provvedimenti in discussione. Non vi è dubbio, però, che, se noi dovessimo insistere in un atteggiamento di difesa ad oltranza delle competenze proprie della Camera, dovremmo vanificare il lavoro fin qui svolto.

Vi è, inoltre, da considerare il fatto che in realtà — in questo concordo con il collega Russo — le questioni importanti messe in discussione e cassate dal Senato sono più di due.

Se la Commissione dovesse adottare la « strada » proposta dal relatore, quale ruolo assumerebbe il decreto-legge *ad hoc* che sana la situazione giuridica di quei professori universitari che sarebbero stati licenziati o comunque sospesi dal servizio? Nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, sarà possibile reintrodurre quelle parti del provvedimento oggi al nostro esame che il Senato ha ritenuto di sopprimere?

Esiste poi un'altra perplessità: com'è noto il decreto-legge decadrà il prossimo 3 gennaio 1986; ammesso che il Senato riesca a licenziarlo in breve tempo e considerate altresì le probabili modifiche che la Camera vorrà introdurre, vi sarà il tempo per un esame in seconda lettura

da parte dell'altro ramo del Parlamento? A me pare impossibile; bisognerà sperare in una reiterazione del decreto-legge.

Così stando le cose, ritengo opportuno inserire nella proposta di legge n. 2618-B almeno quei punti più qualificanti, nella speranza che il decreto non decada.

Sono d'accordo con il collega Russo circa le differenziazioni di trattamento, ma vi sono anche altri tre problemi: il trasferimento degli assistenti, il loro mantenimento in servizio (con una premessa, però, che fa chiaramente comprendere quale sarà il loro destino) ed il passaggio di questo personale ad altre amministrazioni. Un docente, infatti, che per trenta anni ha ricoperto un incarico universitario potrebbe venire mandato alla Manifattura tabacchi. Inoltre, i professori universitari di ruolo collocati in aspettativa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, sono comunque sottoposti al giudizio di conferma dopo tre anni dalla scadenza della condizione di incompatibilità.

Ritengo che questa sia una norma giusta ed utile a sanare un'ingiustizia; non capisco per quale motivo il Senato l'abbia voluta sopprimere. Non desidero entrare in polemica, ma chi si mette in aspettativa, non per sua volontà, credo abbia diritto di essere sottoposto al giudizio di conferma non appena scadono i termini per l'incompatibilità.

Considerate tutte queste cose, non mettiamoci a giocare a « ping-pong » con il Senato perché — in questo concordo con il relatore e con il collega Brocca — la nostra azione deve garantire l'autonomia della Camera rispetto a quella del Senato e proteggere gli interessi di coloro che vengono colpiti dalle norme soppresse dall'altro ramo del Parlamento, soppressione che reca anche un danno all'intera università.

La mia proposta, quindi, si colloca in una posizione intermedia e realistica rispetto alle altre prospettate: auspico una rapida approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, ma nello stesso tempo ritengo che non si debbano trascurare

i punti qualificanti che propongo vengano aggiunti al testo della proposta di legge n. 2618-B.

FRANCO FERRI. Consideriamo pienamente legittimo l'intervento del Senato, teso a modificare il testo pervenutogli dalla Camera (che a sua volta modificava quello proveniente dal Senato).

Detto questo, non posso non rilevare come l'atteggiamento dell'altro ramo del Parlamento sia criticabile dal punto di vista formale. Si tratta di una questione di stile che qualifica diversamente le due Commissioni pubblica istruzione del Parlamento; da questa sede invitiamo i senatori a riflettere sull'importanza della questione medesima (tanto più che il testo pervenutoci non brillava per pulizia, per correttezza, per coerenza).

Ricordo che il gruppo comunista ha sostenuto, fin dall'inizio, la necessità di agire in una determinata direzione proprio sulle modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Siamo ancora convinti della bontà di questa tesi: evitare aggiustamenti che nella sostanza rappresentino erosioni al disegno complessivo del decreto n. 382.

Ricordo ancora che proponemmo di stralciare dal testo del Senato le norme che ritenevamo oggettivamente urgenti. Questa Commissione non accettò lo stralcio e le conseguenze della vicenda le stiamo vivendo. Debbo dire che sull'esigenza di procedere allo stralcio si era espresso chiaramente anche il CUN, confortando il nostro gruppo sulla giustezza delle tesi esposte. Purtroppo questa strada non è stata seguita; accanto alle modifiche che potevano essere ritenute giuste, superflue o innocue, ne sono state aggiunte altre contro le quali ci siamo battuti — senza fortuna — che consideriamo gravi e che si riferiscono soprattutto alla amministrazione delle cliniche universitarie.

Oggi ci troviamo di fronte ad un intervento governativo che si è estrinsecato nello strumento del decreto-legge, teso a fronteggiare una situazione ritenuta urgente dal Governo medesimo. A questo

punto non vedo perché si debba continuare a lavorare sul testo della proposta di legge n. 2618-B: dal momento che è in vigore un decreto-legge si lavori su quest'ultimo testo, evitando inutili polemiche e rimpalli della proposta di legge senatori Saporito ed altri tra Camera e Senato. In questo modo si eviterebbero figure penose legate alla inagibilità di proposte legislative e ad una immagine non edificante del modo con il quale si legifera nel nostro paese. Voglio essere molto chiaro: siamo contrari a riprendere la discussione della proposta di legge n. 2618-B, mentre siamo favorevoli a discutere sulla base del decreto-legge emanato dal Governo.

MARIO COLUMBA. Ritengo che il comportamento della Commissione pubblica istruzione della Camera in questa circostanza possa e debba prescindere da quello che è stato definito come « braccio di ferro » con l'altro ramo del Parlamento.

Sono anch'io convinto, come il collega Ferri, della piena legittimità con la quale il Senato ha inteso modificare il testo approvato dalla nostra Commissione. Con lo stesso criterio ritengo che la Commissione istruzione della Camera possa e debba riesaminare il testo in questione in piena libertà, valutando come meglio crede le correzioni da apportare a tale formulazione e indipendentemente dalla considerazione di quello che sarà il futuro atteggiamento dell'altro ramo del Parlamento.

Fino a quando esisterà il sistema bicamerale si potrà con serenità — senza particolari lacerazioni — stabilire un rapporto che, evitando le polemiche, sarà semplicemente dialettico con l'altro ramo del Parlamento.

A questo proposito ricordo che nel precedente esame compiuto dalla nostra Commissione sul provvedimento n. 2618 si era provveduto a stralciare — con l'accordo del Governo — tutta la materia che riguardava i ricercatori universitari in omaggio ad una attività legislativa specifica che si svolgeva, e si svolge tuttora, al Senato. Sono quindi convinto della op-

portunità politica di non rinunciare alla capacità di intervento che ogni ramo del Parlamento ha come compito istituzionale; del resto si tratta di garanzie costituzionali alle quali non è consentito rinunciare.

Su tale questione sono dell'opinione che dovremmo comportarci con freddezza e serenità considerando che l'approvazione della proposta n. 2618-B — nella formulazione attuale — potrebbe rappresentare un'ostacolo alla percorribilità del decreto-legge; verrebbero a cadere i requisiti di necessità ed urgenza che riguardano il fondamento di tale decreto e che si riferivano al mantenimento in servizio di coloro che, pur raggiungendo l'età pensionabile, avevano iniziato l'anno accademico mancando del requisito della idoneità. Lo stesso discorso può essere fatto per la questione relativa alle « pensioni baby », e a quella dei chiamati in corso d'anno.

Ripeto: l'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame potrebbe implicare la non ammissibilità del decreto; in questo modo rimarremmo privi di quello strumento che ci viene offerto (è la tesi del relatore) come riparatore. Entrando nel merito, sulla questione dei trasferimenti del personale mancante del requisito di idoneità ad altre amministrazioni e a prescindere dalle osservazioni che si potrebbero fare sull'opportunità e legittimità dei medesimi, va rilevata la inaccettabilità, l'incostituzionalità ed l'illegittimità del presupposto di trasferimenti pesantemente offensivi per una categoria di persone che, pur giudicata non idonea a svolgere il compito di docente universitario — e condivido in pieno il giudizio delle Commissioni che hanno dichiarato la non idoneità — non può essere privata della dignità umana, né obbligata a ricoprire posti che non hanno niente a che vedere con la preparazione di base, senza che a tale categoria sia data alcuna possibilità di scelta effettiva.

Sulla base di questo criterio il nostro gruppo ritiene di non insistere sulla linea proposta dal provvedimento in discussione.

CARMINE MENSORIO. Non posso non rappresentare in questa sede le mie perplessità e la mia sorpresa di fronte alla questione oggetto del nostro dibattito.

Con molta serietà — lo devo ammettere — il relatore ha fatto presente la situazione allucinante in cui ci troviamo. In passato abbiamo profuso molto impegno, rinunciando a tante rivendicazioni per cercare di raggiungere una mediazione; non vogliamo fare un « braccio » di ferro contro il Senato, ma desideriamo legiferare con serietà. Da parte dell'altro ramo del Parlamento è stata posta una diga a difesa dalle nostre modifiche che introducemmo a suo tempo per rispondere alle più pressanti domande del settore universitario. Eravamo riusciti ad individuare gran parte delle categorie a suo tempo discriminate; con la proposta di legge oggi in discussione intendevamo affrontare i vari problemi per dare avvio, in modo sereno, al processo d'innovazione. In effetti il principio ispiratore della proposta di legge n. 2618 era quello di rimuovere le discriminazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, tant'è vero che questo provvedimento è comunemente conosciuto come 382-*bis*.

Se è vero che si desidera sanare la situazione dei precari, molte sono ancora le figure giuridiche discriminate; il Parlamento, pur di legiferare, « riesce » a disattendere le giuste aspettative sulla libera docenza, sulla direzione di istituto, nonché le aspettative di coloro che avevano superato il giudizio di idoneità a professore associato, coinvolgendo persino i medici dei policlinici universitari, che restano precari nonostante la sentenza della Corte costituzionale.

Indubbiamente ci troviamo di fronte ad una situazione nuova che pone in antagonismo i due rami del Parlamento; ma se pensate di approvare il testo proveniente dal Senato, sarebbe forse più giusto sopprimere la nostra Commissione, poiché il Senato ha dimostrato una forte volontà prevaricatrice.

PRESIDENTE. Onorevole Mensorio, non dica cose assurde.

CARMINE MENSORIO. Vorrei che questa mia testimonianza di estremo disagio rimanga agli atti. Ho constatato, infatti, nel corso della discussione il tentativo di inserire il principio dell'*ope legis*; non dimentichiamo, però, l'atteggiamento del Senato a proposito degli operatori di ostetricia. Il Senato non è il Vangelo; la nostra Commissione deve assumere una posizione.

Il mio voto è in sintonia con quello del mio gruppo, ma vorrei che questa posizione di disagio rimanesse agli atti e che si giungesse alla revisione di questo testo per trovare una soluzione migliore.

VINCENZO VITI. Desidero che non appaia oltre il lecito il senso costruttivo della proposta formulata dal capogruppo della democrazia cristiana. Tutti pensano a due proposte contrapposte: rispettivamente, quelle dei colleghi Brocca e Fincato Grigoletto. Non mi pare sia così, perché la prima si pone l'obiettivo, del tutto condivisibile, di perseguire delle possibili tappe seguendo una traiettoria articolata. Il collega Brocca sostiene, infatti, di affrontare i problemi posti dal testo pervenutoci dal Senato senza introdurre emendamenti, in modo da consentire una sollecita entrata in vigore del provvedimento che possa realizzare le conquiste che appartengono alla coscienza del Parlamento.

Non voglio in questa sede riprendere la polemica Senato-Camera, perché si finisce con l'assumere toni non condivisibili e non accettabili.

A questo obiettivo può essere affiancato quello di apportare le modifiche non condivise dal Senato in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Vi è, in sostanza, il tentativo di rendere compatibili le due proposte: nel decreto che verrà reiterato — ci auguriamo — è necessario apportare le modifiche che la nostra Commissione auspica, anche se il collega Brocca sostiene che potrebbero venir meno i requisiti di necessità ed urgenza che legittimerebbero l'ulteriore reiterazione del decreto.

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad una domanda: può il Governo assumersi la responsabilità di reiterare il decreto-legge in vigore accogliendo il testo già approvato a suo tempo dalla Commissione istruzione della Camera?

Credo si tratti di una mediazione rispetto alle due tesi contrapposte.

La mia proposta è quella di approvare il testo del Senato e di impegnare il Governo — se il decreto dovesse sopravvivere — ad accogliere la determinazione della nostra Commissione adottata in prima lettura; se il decreto dovesse essere ritenuto privo di quei requisiti di necessità e urgenza, il Governo dovrebbe reiterarlo inserendovi le modifiche da noi apportate. Questo ci consentirebbe di non disperdere il patrimonio acquisito ed altresì di non far decadere disposizioni già operanti.

Il gruppo della democrazia cristiana ha bisogno di trovare convergenze non polemiche, non divaricazioni.

La domanda è questa: è disposto il Governo, in caso di decadenza del decreto-legge attualmente all'esame del Senato, ad assumere l'iniziativa di un nuovo decreto-legge che non sia la semplice reiterazione del precedente, ma che contenga le modifiche cui la collega Fincato faceva riferimento e che esprimono una volontà già manifestata all'interno della Commissione?

Il decreto-legge, attualmente all'esame del Senato, contiene alcune norme, in particolare per quanto riguarda gli incaricati, assolutamente inaccettabili, ed ha bisogno di revisioni e ripensamenti; per questo sarebbe opportuno che, in caso di decadenza, esso venisse reiterato, restando nel nuovo provvedimento gli intendimenti espressi dalla Camera.

Non credo che la collega Fincato voglia dire « no » ad una scelta che ha compiuto non prima di qualche settimana fa e ritengo possa dire « sì » alle innovazioni, avendo la garanzia del Governo che queste faranno parte integrante del decreto-legge.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Vorrei rispondere alle domande poste dall'onorevole Viti che a me si è riferito nel suo intervento.

Desidero precisare di non aver inteso difendere la lesa maestà della Camera; tanto meno ritengo ferita la mia sensibilità per il fatto che l'altro ramo del Parlamento ha svolto il proprio dovere legiferando. Anche noi abbiamo il diritto di tornare a riflettere sui testi che ci vengono inviati dal Senato.

Accettare la volontà ed il contenuto della proposta dell'onorevole Viti significa togliere gli articoli che noi stessi avevamo predisposto. Con quale forza, poi, e con quale legittimità il Governo potrà emanare un decreto-legge che contenga disposizioni esplicitamente bocciate dal Senato e dalla Camera?

Intendo confermare il testo a suo tempo approvato dalla Camera perché esso rappresenta il punto massimo di meditazione e mediazione politica cui la mia parte politica — pur nella sua relatività — può giungere.

Credo che non ci siano altre soluzioni per quei punti che noi riteniamo determinanti. Pertanto, annuncio il voto contrario del gruppo socialista sul testo trasmesso dal Senato.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, desidero fare qualche breve notazione dopo il vivace dibattito che si è svolto questa mattina.

Si era parlato — da parte del gruppo comunista — della possibilità di discutere esclusivamente su uno stralcio. Questa posizione politica, però, mi sembra non abbia trovato una effettiva consequenzialità, dal momento che oggi ci si propone di concentrare la nostra attenzione soltanto sul decreto-legge, la cui emanazione ha rappresentato l'esito delle istanze di tutte le forze politiche presenti in questa Commissione, che avevano avvertito l'esigenza di segnalare al Governo la necessità di intervenire in una forma qualsiasi, per sanare una situazione di emergenza causata dalla mancanza dei tempi neces-

sari — o forse della volontà politica — per giungere a determinate conclusioni.

Il decreto-legge, in effetti, è scaturito dalla consapevolezza della impossibilità di procedere, in tempi concreti, all'esame di un testo che pur era stato faticosamente elaborato, con rinunce e limitazioni.

Mi chiedo come si possa oggi, da parte di un gruppo della maggioranza, chiedere che nel decreto-legge vengano eventualmente inserite quelle norme che, alla luce dei fatti, l'altro ramo del Parlamento non condivide. Non siamo autorizzati a fare ciò da motivi di tempo, perché il decreto potrebbe non essere convertito in legge entro 60 giorni, né da motivi di opportunità. È inutile continuare a riproporre soluzioni che non trovano l'assenso non solo dei due rami del Parlamento, ma neanche delle stesse forze politiche di maggioranza.

Ritengo, pertanto, che l'unica strada da seguire sia quella di procedere confermando quanto abbiamo faticosamente elaborato, lasciando aperta la possibilità di soluzioni alternative future che valuteremo al momento opportuno.

FORTUNATO ALOI. Sicuramente le diverse posizioni assunte dalla Camera e dal Senato rappresentano un momento dialettico essenziale fra i due rami del Parlamento. Tuttavia, la nostra Commissione non può ignorare le richieste che provengono dal mondo universitario e di cui ci siamo fatti portavoce attraverso alcuni emendamenti. Ci riferiamo in particolare alle questioni del trasferimento degli assistenti ordinari e dei professori incaricati stabilizzati o equiparati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti nella discussione, la quale ha confermato la mia convinzione di recuperare il testo già approvato dal Senato. Su di esso ho già

avuto modo di esprimere il mio giudizio positivo.

Invito vivamente i colleghi che hanno presentato emendamenti a ritirarli, non perché non siano apprezzabili — ne avevo riconosciuto la validità già in prima lettura — ma perché sono convinto che il Governo recepisca le indicazioni della Commissione al momento della conversione del decreto-legge. Inoltre, si eviterebbe una palese frattura fra i due rami del Parlamento su un argomento così importante. Il contenuto di tali emendamenti potrebbe essere trasfuso in un ordine del giorno che il Governo potrebbe accogliere senza alcuna difficoltà.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo innanzitutto esprimere ai colleghi le scuse del Governo per il ritardo con cui sono intervenuto alla seduta. Si tratta di scuse istituzionali che troveranno compensazione con le scuse personali che spero verranno a me rivolte in altra sede.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2618-B, devo in primo luogo ringraziare il relatore e i deputati intervenuti per aver posto alcune questioni interessanti. Concordo con quanti hanno rilevato i termini positivi — come diceva l'onorevole Brocca — dei punti di contatto raggiunti nel corso dell'*iter* di questo provvedimento. Non intendo con questo demolire i punti di convergenza per giungere comunque ad un'intesa sul testo trasmessoci dal Senato, ma chiedo alla cortesia della Commissione di fornire tutto l'apporto necessario per giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento, considerando il fatto che, prima di riflettere — pur doverosamente — sui punti di dissenso, bisogna considerare quei punti di convergenza — ripeto — tesi a far fronte alle urgenti richieste di funzionalità provenienti dal mondo universitario.

Proprio per questo il Governo non chiede lo stralcio degli articoli oggetto dell'apposito decreto-legge, perché sulla proposta di legge n. 2618-B si renderebbe necessaria una nuova deliberazione del Senato.

Il Governo, inoltre, prendendo atto delle dichiarazioni dei vari gruppi — mi rivolgo soprattutto all'onorevole Fincato — ritiene che in sede di coordinamento il decreto-legge in materia debba essere riformulato, tenendo conto degli spazi che si apriranno; di tale onere si farà carico lo stesso Governo, non escludendo eventuali ulteriori interventi parlamentari.

In conclusione, condividendo le preoccupazioni e le proposte formulate dall'onorevole relatore, chiedo che il provvedimento venga approvato nella seduta odierna, tenendo presenti — ripeto — gli stimoli provenienti dai punti di convergenza e di collaborazione esistenti sulle questioni per le quali un'ulteriore spazio sarà aperto dalla discussione del decreto-legge che comunque — ripeto — se non altro in sede di coordinamento, certamente dovrà essere rivisto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il relatore ha invitato i presentatori degli emendamenti a ritirarli.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Gli emendamenti presentati al Senato erano firmati dal Governo. Il Senato in base alla propria libera volontà li ha respinti. Oggi alla parte socialista, che propone la introduzione degli emendamenti del Governo, viene chiesto di ritirarli. Se trasformiamo i nostri emendamenti in ordini del giorno, quali saranno le garanzie concesse dal Governo?

VINCENZO VITI. Il Governo ritiene più opportuno ripresentare i propri emendamenti nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge emanato in materia.

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Onorevole Fincato, devo ringraziarla per avere dato atto al Governo del lavoro svolto, ma non è mia intenzione scavalcare la volontà del Parlamento.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Manteniamo i nostri emendamenti.

GIROLAMO RALLO. Non so se la memoria mi aiuta, ma nel caso gli emendamenti fossero respinti, si configurerebbe la possibilità di una loro preclusione in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge?

PRESIDENTE. Onorevole Rallo, gli emendamenti potranno essere ripresentati nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge attualmente all'esame del Senato.

GIROLAMO RALLO. Dopo tale chiarimento, il gruppo del MSI-destra nazionale intende mantenere gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'articolo 5 è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: « o di associato »;

all'ultimo comma, le parole: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione. ».

Per i concorsi banditi in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge, i posti assegnati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, come modificato dal precedente comma, qualora, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, non siano destinati alla chiamata dei richiedenti, ovvero in caso di rinuncia da parte di questi ultimi, sono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

L'articolo 5 è modificato come segue:

al primo comma sono sopresse le parole: « o di associato »;

all'ultimo comma, le parole: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione. ».

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

« Per i concorsi banditi in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge, i posti assegnati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, come modificato dal precedente comma, qualora, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, non siano destinati alla chiamata dei richiedenti, ovvero in caso di rinuncia da parte di questi ultimi, sono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2 ».

2. 1.

FRANCO FERRI. A nome del gruppo comunista, annuncio il voto contrario sull'emendamento Fincato Grigoletto 2.1 e su tutti gli emendamenti presentati e anche sui successivi articoli della proposta in discussione, per le ragioni di metodo e di principio già esposte nel corso del dibattito.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Insisto sull'invito rivolto all'onorevole Fincato Grigoletto a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno. Sono convinto che

daremmo maggior forza al Governo per ripristinare il testo della Camera.

Ribadisco, pertanto, l'opportunità e la validità di un ordine del giorno. Ritengo giusta tale richiesta, che da parte mia è formulata nella consapevolezza giuridica e politica di non voler dare adito a situazioni che possano poi non tener conto della realtà. Approvando all'unanimità l'ordine del giorno, la Commissione può sottolineare all'altro ramo del Parlamento ed allo stesso Governo l'opportunità che si valutino queste nostre considerazioni.

Ho voluto fare un ultimo tentativo perché sono convinto che non sarà respinto, nella consapevolezza responsabile di quello che ho affermato.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Rispetto la posizione del relatore, nonché l'intelligenza dei colleghi ed anche mia. Voglio però ribadire il voto contrario del gruppo socialista al testo trasmesso dal Senato, a partire dalle modifiche apportate all'articolo 2. Manifesto perciò la volontà di mantenere gli articoli ed i commi che sono stati soppressi, perché erano il frutto di una mediazione politica, raggiunta peraltro faticosamente, tra il Governo, il relatore e questa Commissione. Confermo quindi la volontà di ripristinare il testo licenziato dalla Camera.

All'invito a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti che ho testé presentato, rispondo che da soli due anni e mezzo siedo in questi banchi, ma già ho avuto modo di constatare il tipo di utilizzo che viene fatto degli ordini del giorno. Lo stesso può dirsi per le risoluzioni. Posso citare almeno due-tre casi.

Poiché però ritengo di essere una persona intelligente, quanto i colleghi, voglio giungere all'« esplosione » politica della questione.

Deve essere chiaro il motivo per cui si vota contro la riproposizione di un provvedimento votato da questa Camera.

GIROLAMO RALLO. Comprendiamo le ragioni che hanno spinto il relatore a formulare il secondo appello, rivolto alla collega Fincato Grigoletto, di trasformare

in ordine del giorno gli emendamenti presentati. Rimane un dato di fatto: condividiamo le considerazioni dell'onorevole Fincato, dal momento che — come tutti sappiamo — l'ordine del giorno viene recepito nei limiti delle possibilità di attuazione. Il che significa che, con l'atteggiamento suggerito dal relatore, ci accingiamo ad accettare integralmente la volontà del Senato. Vorrei eccepire nei confronti del Senato che, se questo ha il diritto di modificare i testi che gli pervengono dalla Camera, quest'ultima ha il diritto di ribadire determinate posizioni.

Noi abbiamo ridotto al minimo le nostre richieste, ma alcuni dei temi che sono stati cassati rozzamente e senza giustificazione dal Senato sono irrinunciabili: si tratta della difesa della posizione di professori universitari che hanno sacrificato la propria esistenza per l'insegnamento.

È per queste ragioni che il gruppo del MSI-destra nazionale insiste sugli emendamenti presentati; chi voterà contro se ne assumerà la responsabilità. Tra poco si vedrà chi difende determinate categorie.

BENIAMINO BROCCA. Non intendo tentare di convincere i colleghi, che hanno posizioni politiche ben motivate.

Gli emendamenti che verranno bocciati potranno essere ripresentati; ma come potrà il Governo impegnarsi dopo che il Parlamento ha manifestato una volontà contraria? Come potremo sostenere delle tesi, in precedenza bocciate? La nostra decisione, ora, può pregiudicare un impegno futuro.

Mai come in questo caso l'affermazione « tutto è superabile » è negativa: in questo modo non si rende giustizia alle categorie inserite nel provvedimento e nemmeno a quelle escluse.

Per queste ragioni noi riteniamo di dover varare questo provvedimento senza modificarlo, e riservarci la possibilità di un'azione successiva nell'ambito del decreto-legge: dobbiamo credere agli impegni del Governo e dobbiamo credere anche in noi stessi.

FERDINANDO RUSSO. Il voto contrario annunciato dal gruppo comunista su tutti gli emendamenti e la linea prospettata dal gruppo democristiano e dal Governo rendono improbabile una modifica del provvedimento in discussione, contraddicendo, in qualche modo, quella che è già stata una volontà espressa da questa Commissione.

Quanto affermato dalla mia parte politica e le stesse dichiarazioni del Governo, vorremmo si tramutassero in un ordine del giorno che recepisce il contenuto del dibattito che si è svolto questa mattina.

Annuncio, pertanto, il ritiro degli emendamenti riferiti ai successivi articoli e mi riservo di presentare gli ordini del giorno cui ho testé fatto cenno.

FORTUNATO ALOI. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero ribadire la posizione del nostro gruppo, dopo una riflessione tesa a chiarire gli effetti preclusivi o meno di una eventuale bocciatura degli emendamenti riferiti al testo al nostro esame.

Appurato che tale bocciatura non avrebbe effetti preclusivi, ritengo che l'emendamento sia lo strumento giuridico più incisivo e più concreto al fine di appurare le posizioni delle varie parti politiche.

Il mio gruppo intende sollecitare una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche.

ADRIANA POLI BORTONE. Non voglio ribadire un concetto, bensì desidero soltanto chiedere ulteriori chiarimenti circa l'iter che si intende seguire, con l'intento costruttivo di trovare una soluzione adeguata.

Si è parlato di un « fatto tecnico », ma noi oggi, votando, esprimiamo una volontà che entra nel merito dell'emendamento: si tratta di un fatto squisitamente politico.

Una eventuale modifica del provvedimento, non impedirebbe l'inserimento di analoghe disposizioni nell'ambito della legge di conversione del decreto-legge all'esame del Senato.

Se bocchiamo gli emendamenti, non avremo più alcuna motivazione di carattere morale per riproporre una volontà che oggi neghiamo.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi è sempre la possibilità di presentare un ordine del giorno!

ADRIANA POLI BORTONE. Noi intendiamo esprimere la nostra volontà su quegli emendamenti, eventualmente li ripresenteremo in sede di esame del decreto-legge.

PRESIDENTE. Non possiamo « palleggiarci » all'infinito una questione su cui il relatore ed il sottosegretario si sono già ripetutamente espressi.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Fincato Grigoletto 2.1, di cui pure condivido il merito. Le problematiche che esso pone non solo hanno avuto già il nostro assenso, ma saranno da noi riproposte. Su questo la mia parte politica si impegna, anche nell'altro ramo del Parlamento.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché il Governo non ravvisa l'opportunità di modificare il provvedimento in esame, esprimo parere negativo su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fincato Grigoletto 2.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

RODOLFO CARELLI. Voterò a favore dell'articolo 2 solo per disciplina di gruppo e confortato dall'ipotesi dell'ordine del giorno. Tuttavia, mi dichiaro dubbioso sulla linea seguita in questa occasione.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Non posso che confermare il mio voto contra-

rio ad una proposta che la Camera aveva già bocciato in precedenza. Mi rendo conto di essere sola in questa posizione e me ne dispiace. Probabilmente il Governo accoglierà l'ordine del giorno di cui ha parlato anche il relatore, ma — fatta salva la buona fede — sappiamo tutti che valore abbiano gli ordini del giorno. Quando ci ritroveremo a discutere sul decreto, potremo verificare la volontà politica dei singoli gruppi di mantenere gli impegni assunti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito »;

al quarto comma, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« tuttavia è consentito anche ai professori a tempo definito concorrere per l'elezione alle predette cariche, purché all'atto dell'assunzione della carica venga effettuata l'opzione per il tempo pieno; »;

al quinto comma, il punto b) è sostituito dal seguente:

« b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento

di attività di educazione, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale; ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

L'articolo 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito »;

al quinto comma, il punto b) è sostituito dal seguente:

« b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale; ».

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« Al quarto comma, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tuttavia è consentito anche ai professori a tempo definito concorrere per l'elezione

alle predette cariche, purché all'atto dell'assunzione della carica venga effettuata l'opzione per il tempo pieno; " ».

3. 1.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fincato Grigoletto 3.1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

L'articolo 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente:

« 13) nomine ed incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici »;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non compunti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 »;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento di cui è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni. ».

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quie-

scenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso.

I professori universitari di ruolo, collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, possono sottoporsi al giudizio di conferma dopo tre anni dalla scadenza delle condizioni di incompatibilità.

I professori universitari in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 non possono fare domanda di trasferimento ad altra università.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificate dalla legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano ai parlamentari, alla scadenza del loro mandato, se comprensivo di almeno due legislature, a condizione che non sia in alcun caso superata la dotazione organica prevista dalla legge per ciascuna fascia dei professori universitari.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

L'articolo 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'ar-

ticolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente:

« 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici »;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere la aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società »;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la

titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni ».

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo ed Aloï hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I professori universitari di ruolo, collocati in aspettativa a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono sottoposti al giudizio di conferma dopo tre anni dalla scadenza delle condizioni di incompatibilità ».

5. 1.

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I professori universitari di ruolo, collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, possono sottoporsi al giudizio di conferma dopo tre anni dalla scadenza delle condizioni di incompatibilità ».

5. 2.

All'articolo 5 inserire il seguente comma:

« I professori universitari in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 non possono fare domanda di trasferimento ad altra università ».

5. 3.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti presentati.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti Poli Bortone ed altri 5.1. e Fincato Grigoletto 5.2, di identico tenore, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Fincato Grigoletto 5.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis:

ART. 5-bis.

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — *(Copertura di posti di professore associato mediante trasferimento)*. — I professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53, ai quali non sia stato conferito un insegnamento, purché abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come professori associati nella facoltà di appartenenza, possono essere chiamati dai consigli di facoltà a coprire, per trasferimento, anche i posti di professore associato, nello stesso insegnamento o in insegnamenti compresi nel medesimo raggruppamento, che siano stati assegnati alla predetta facoltà nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista per i professori di ruolo dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a conclusione di tale procedura il posto da coprire per concorso è assegnato alla facoltà di provenienza del professore associato trasferito ».

5. 03.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. La proposta di aggiungere l'articolo 5-bis tende a reintrodurre l'articolo 6 già approvato dalla nostra Commissione e successivamente soppresso dal Senato.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Anche il relatore è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5. 03, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — (Copertura di posti di professore associato mediante trasferimento). — I professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53, ai quali non sia stato conferito un insegnamento, purché abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come professori associati nella facoltà di appartenenza, possono essere chiamati dai consigli di facoltà a coprire, per trasferimento, anche i posti di professore associato, nello stesso insegnamento o in insegnamenti compresi nel medesimo raggruppamento, che siano stati assegnati alla predetta facoltà nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista per i professori di ruolo dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a conclusione di tale procedura il posto da coprire per concorso è assegnato alla facoltà di provenienza del professore associato trasferito ».

La VII Commissione del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, ed essendo stato respinto l'articolo aggiuntivo 5. 03 che ne reintroduceva il testo, si intende accolta la soppressione apportata dalla VII Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (Collocamento a riposo). — I professori associati sono collocati a ri-

posò dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati, od equiparati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione del precedente, è diventato articolo 6.

ART. 6.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (Collocamento a riposo). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

L'onorevole Russo Ferdinando ha presentato i seguenti emendamenti:

L'ultimo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« I professori associati inquadrati in ruolo a seguito di giudizio d'idoneità possono, a richiesta, rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno d'età ».

6. 1.

Al secondo comma, dopo le parole: « incaricati stabilizzati », inserire: « od equiparati ».

6. 2.

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, sostituire il terzo comma con il seguente:

« I professori incaricati stabilizzati, od equiparati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

6. 3.

FERDINANDO RUSSO. Ritiro i miei emendamenti 6.1 e 6.2.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 6.3.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fincato Grigoletto 6.3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli onorevoli Rallo, Poli Bortone e Aloï hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo:

ART. 6-bis.

Nei primi 5 anni accademici successivi all'entrata in vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio nella qualifica e nelle sedi di appartenenza sino al termine, in cui maturano il 40° anno di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età ».

6. 01.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Sono contrario.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rallo ed altri 6.01.

(È respinto).

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 che a seguito della soppressione dell'articolo 6 sono diventati articoli 7, 8, 9, 10 e 11, non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

L'articolo 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito regolamento emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari

in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 6, è diventato articolo 12:

ART. 12.

L'articolo 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università ».

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, sostituire il quarto comma con il seguente:

« Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito regolamento emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

12. 1.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Sono contrario.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.1

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

« ART. 91-bis. — (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata prevalentemente da apporto di prestazione d'opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento sia corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che prendono parte nelle attività degli organi sociali secondo quanto disposto dall'articolo 66 e dai regolamenti ivi previsti, fermo restando che gli even-

tuali utili spettanti alle università devono essere da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione delle università ai consorzi ed alle società di ricerca di cui al presente articolo è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 6, è diventato articolo 13.

ART. 13.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

« ART. 91-bis. — (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori ».

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

ART. 13.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

« ART. 91-bis. — (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata prevalentemente da apporto di prestazione d'opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento sia corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che prendono parte nelle attività degli organi sociali secondo quanto disposto dall'articolo 66 e dai regolamenti ivi previsti, fermo restando che gli eventuali utili spettanti alle università devono essere da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione delle università ai consorzi ed alle società di ricerca di cui al presente articolo è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale ».

13. 1.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Sono contrario.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fincato Grigoletto 13.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 15, 16 e 17, che a seguito della soppressione dell'articolo 6 sono diventati articoli 14, 15 e 16, non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

All'articolo 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'amministrazione pubblica interessata dovrà essere corrisposto dall'università di provenienza il trattamento economico in godimento.

Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

La facoltà presso la quale si richiede il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione del precedente articolo 6, è diventato articolo 17:

ART. 17.

All'articolo 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al

secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento ».

Gli onorevoli Aloï, Rallo e Poli Bortone hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio di idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

La facoltà presso la quale si richiede il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole ».

17. 1.

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 17 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'amministrazione pubblica interessata dovrà essere corrisposto dall'università di provenienza il trattamento economico in godimento ».

17. 2.

All'articolo 17, in fine, aggiungere i seguenti commi:

« Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

La facoltà presso la quale si richiede il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole ».

17. 3.

Gli onorevoli Viti e Russo Ferdinando hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17 sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza in analogia a quanto previsto per il passaggio ad altra amministrazione pubblica ai sensi dei commi precedenti.

La facoltà presso la quale si richiede il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole ».

17. 4.

Comunico che l'emendamento Viti e Russo Ferdinando 17. 4 è stato ritirato.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 17. 1, 17. 2 e 17. 3.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il parere contrario espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'emendamento Fincato Grigoletto 17. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'emendamento Aloï ed altri 17. 1.

(È respinto).

Si intende pertanto respinto anche l'emendamento Fincato Grigoletto 17. 3 di identico tenore.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'Amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti

dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. I predetti documenti saranno approvati formalmente dalla delegazione, prima della loro presentazione al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere decisionale attribuito al consiglio di amministrazione.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La VII Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione del precedente articolo 6, è diventato articolo 18:

ART. 18.

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'Amministrazione universitaria di grado non inferiore a

quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione, che li approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'onorevole Fincato Grigoletto ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. I predetti documenti saranno approvati formalmente dalla delegazione, prima della loro presentazione al consiglio di amministrazione fermo restando il potere decisionale attribuito al consiglio di amministrazione ».

18. 1.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 18.1.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il parere contrario espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'emendamento Fincato Grigoletto 18.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 20 e 21 che a seguito della soppressione dell'articolo 6 sono diventati articoli 19 e 20, non sono stati modificati.

La VII Commissione del Senato ha altresì approvato il seguente ultimo articolo:

ART. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Russo Ferdinando, D'Aquino, Cafarelli, Viti, Carelli, Brocca, Armellin e Mensorio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione permanente della Camera,

raccogliendo le indicazioni venute dalla discussione in occasione dell'approvazione della proposta di legge n. 2618-B,

impegna il Governo

a tenere presente, nell'ambito del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, il cui

disegno di legge di conversione è all'esame del Parlamento, gli articoli già approvati dalla Camera nel vecchio testo in merito al pensionamento degli « associati equiparati » nonché al trasferimento ed al tempo pieno degli assistenti.

0/2618-B/1/VIII

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

FERDINANDO RUSSO. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ADRIANA POLI BORTONE. Annuncio il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale, che dissente dall'atteggiamento assunto da alcuni partiti di maggioranza, che intendono procedere verso la china dell'ambiguità, confermata dall'ordine del giorno testé accolto dal Governo e del quale non riconosciamo la validità, né comprendiamo i contenuti. Non vorrei che si instaurasse tra i partiti e le « corporazioni », le quali peraltro segnalano le esigenze di determinate categorie, un rapporto scorretto.

Desidero segnalare inoltre che puntualmente alcuni miei colleghi — dei gruppi di maggioranza — accolgono le istanze di alcune categorie e poi, per disciplina di partito, le disattendono.

Poiché tale comportamento è inaccettabile, continueremo a stigmatizzarlo.

ALESSANDRO GHINAMI. A nome del gruppo socialdemocratico condivido l'impegno della maggioranza a portare avanti un lavoro parlamentare che punti al recupero del testo originariamente licenziato dalla Camera.

Mi dichiaro favorevole, pertanto, all'ordine del giorno Russo Ferdinando ed

altri e preannuncio il voto favorevole del mio gruppo sull'intero provvedimento.

FORTUNATO ALOI. Signor presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, ribadisco, a nome del mio gruppo, il voto contrario a questo provvedimento. Ritengo che quanto emerso dal dibattito (la frantumazione della maggioranza e le varie posizioni critiche) dimostri che questo provvedimento assolutamente non risponde alle attese del mondo universitario.

Inoltre, il non aver voluto accettare i nostri emendamenti, testimonia come ci sia la volontà di lasciare le cose come stanno.

Siamo convinti — e vorremmo essere smentiti — che l'impegno assunto dal Governo in ordine alle varie questioni sollevate farà la stessa fine delle numerose risoluzioni approvate da questa Commissione e non onorate dal Governo stesso.

ACHILLE TRAMARIN. Annuncio il mio voto contrario sul provvedimento, per i motivi che inducono gli esponenti della maggioranza a votare a favore: la scarsa fiducia che nutro nei confronti delle promesse e degli impegni assunti dal Governo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge senatori Saporito ed altri: « Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universi-

taria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato, modificata dalla VIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2618-B).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	15
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Armellin, Badesi Polverini, Bosi Maramotti, Brocca, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, D'Aquino, Fagni, Ferrari Bruno, Fincato Grigoletto, Fiorino, Franchi Roberto, Ghinami, Mensorio, Minozzi, Russo Ferdinando, Pisani, Poli Bortone, Rallo, Tesini, Tramarin, Viti.

Discussione della proposta di legge Segni: Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 112, concernente la estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 (1656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Segni: « Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 112, concernente la estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 ».

L'onorevole Vincenzo Viti ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Mi limito a ricordare ai colleghi l'iter seguito da que-

sto provvedimento, che risponde alle diffuse esigenze dei cittadini italiani che rientrano dall'estero.

Desidero sottolineare l'impegno con cui è stato predisposto il nuovo testo del provvedimento, grazie anche al fattivo contributo del Governo.

Invito la Commissione a votare a favore della proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 8 aprile 1983, n. 112 è sostituito dal seguente:

« ART. 1 — I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali italiani di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli interessati devono esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o del congiunto degli stessi ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta in sede referente del 17 ottobre scorso la Commissione aveva approvato il seguente nuovo testo dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di

lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio — conseguiti nelle scuole straniere in Italia — corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria di 2° grado, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.

A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel precedente comma ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, rilascia preventivo nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.

La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal Provveditorato agli studi cui gli interessati inoltrano la relativa domanda corredata dal nulla osta di cui al comma precedente nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole al nuovo testo dell'articolo unico della proposta di legge.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

VINCENZO VITI, *Relatore.* Propongo il seguente nuovo titolo della proposta di legge: « Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Segni: « Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 112, concernente l'estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 » (1656) *con il seguente nuovo titolo:* « Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni

benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 »:

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Armellin, Badesi Polverini, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, Cuffaro, D'Ambrosio, D'Aquino, Fagni, Ferrari Bruno, Franchi Roberto, Ghinami, Mensorio, Minozzi, Poli Bortone, Rallo, Russo Giuseppe, Tesini, Tramarin, Viti.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO